



ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI

Federazione della Svizzera Italiana

Segretariato generale

6900 Massagno
Via Stazio 2

Tel. 091 967 51 44
Fax 091 967 51 45
www.asi-infoalloggio.ch
massagno@asi-infoalloggio.ch

STATUTI

del 3 luglio 1972, modificati il 25 febbraio 1983, il 20 maggio 1992, il 29 ottobre 1998, il 20 ottobre 1999, il 27 febbraio 2002 e il 21 marzo 2013

Art. 1

L'Associazione Svizzera Inquilini - Federazione della Svizzera Italiana (ASI/FSI) raduna tutte le persone fisiche e giuridiche residenti nella Svizzera Italiana che ne condividono gli scopi e ne sottoscrivono la quota sociale.

L'ASI/FSI è un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2

L'ASI/FSI ha la sede presso il suo segretariato generale.

Art. 3

Scopo generale dell'ASI/FSI è la tutela degli interessi generali degli inquilini, la definizione e il promuovimento di una politica dell'alloggio in loro difesa e l'assistenza dei suoi soci nelle vertenze che li oppongono ai locatori.

L'ASI/FSI propone e coordina l'attività a livello regionale e interregionale, gestisce direttamente gli uffici di consulenza nelle regioni ove questo compito non sia assunto a titolo esclusivo da una Sezione e promuove e mantiene contatti con l'ASLOCA Suisse e le sue Federazioni.

Art. 4

L'ASI/FSI può avere delle Sezioni alle quali delegare a titolo esclusivo la gestione degli uffici di consulenza per la relativa regione di competenza.

La Sezione si costituisce autonomamente ed ha personalità propria.

Il conferimento della qualità di Sezione ad un'associazione con personalità propria è deciso dall'assemblea generale.

La Sezione può disdire la sua appartenenza a questo titolo all'ASI/FSI mediante disdetta notificata con il preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile.

Una Sezione può venire esclusa dall'ASI/FSI qualora non adempia ai presenti statuti; l'esclusione può avvenire, su proposta del Comitato, con decisione dell'assemblea generale: si richiede una maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 5

Sono ammesse senza ulteriori formalità all'ASI/FSI con la qualità di socio tutte le persone residenti nella Svizzera Italiana che ne condividono gli scopi e ne pagano la quota sociale. Nelle regioni in cui sono attive delle Sezioni, la qualità di socio di queste associazioni comporta l'automatica qualità di socio dell'ASI/FSI.

Per giustificati motivi il Comitato può decidere l'esclusione di un socio. Contro la decisione di esclusione, debitamente motivata, l'escluso può presentare un ricorso nel termine di 30 giorni all'assemblea generale.

Il Comitato emana uno speciale regolamento sulle adesioni e le esclusioni che regola i dettagli.

Art. 6

Ogni socio versa una quota sociale il cui ammontare è deciso dall'assemblea generale.

Il mancato versamento della quota sociale fa automaticamente decadere la qualità di socio.

I soci aderenti ad una Sezione sono esenti da tale versamento ma la Sezione versa all'ASI/FSI una quota sezionale fissata dall'assemblea generale in funzione del numero di soci e della ripartizione degli oneri per le prestazioni di carattere generale.

Art. 7

Tutti i soci hanno di principio diritto alle prestazioni gratuite e a pagamento decise dal Comitato e concordate con le Sezioni.

Le prestazioni ai soci sono, nel limite del possibile, equivalenti in tutte le regioni.

Il Comitato regola i casi in cui, per giustificati motivi, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate.

Art. 8

Gli organi dell'ASI/FSI sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) i revisori.

Art. 9

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'ASI/FSI.

Essa è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo in seduta ordinaria. Il Comitato può convocare assemblee straordinarie ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Comitato di una Sezione può domandare la convocazione di un'assemblea straordinaria presentando domanda scritta al Comitato con l'elenco delle trattande brevemente motivate. Analoga richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria può essere presentata da almeno 50 soci. In questi casi il Comitato dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro un termine di due mesi.

Art. 10

All'assemblea generale possono partecipare con diritto di parola e di voto tutti i soci. Le deliberazioni avvengono per alzata di mano. Ogni socio ha diritto ad un voto senza possibilità di delegare tale diritto ad un terzo.

Art. 11

I compiti dell'assemblea generale sono:

- a) l'approvazione della relazione del Comitato sull'attività passata;
- b) l'elaborazione e l'approvazione di un programma di attività futura;
- c) l'approvazione dei conti e del rapporto dei revisori;
- d) le nomine statutarie di sua competenza;
- e) la determinazione della quota sociale e della quota sezionale.

Art. 12

L'assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 13

L'assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nei seguenti casi viene però richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti:

- a) per l'ammissione e l'esclusione di un'associazione quale Sezione dell'ASI/FSI;
- b) per la revisione degli statuti;
- c) per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 14

La convocazione dell'assemblea generale avviene mediante pubblicazione sull'organo sociale di informazione e avviso alla stampa. L'ordine del giorno provvisorio è definito dal Comitato e messo in votazione all'inizio della seduta.

Art. 15

L'assemblea generale è diretta da un presidente del giorno.

Art. 16

L'assemblea generale elegge ogni due anni il presidente e il vice-presidente dell'associazione nonché tredici membri di Comitato

La maggioranza complessiva del Comitato non può essere composta di dipendenti dell'associazione o di una sua Sezione.

Ad eccezione del presidente e del vice-presidente, i membri del Comitato provenienti da una regione ove esiste una Sezione possono essere al massimo in numero proporzionale alla quota di soci della Sezione ma al minimo uno; la loro maggioranza non può essere composta di dipendenti della Sezione stessa.

Art. 17

L'ASI/FSI si impegna verso terzi con la firma collettiva A DUE del Presidente o di un membro del Comitato e di un mandatario.

Art. 18

Il Comitato è l'organo direttivo dell'ASI/FSI.

I suoi compiti sono segnatamente:

- a) il promovimento delle azioni atte al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale;
- c) la nomina del segretario generale e della redazione dell'organo sociale di informazione;
- d) la determinazione delle prestazioni dell'associazione ai soci ed eventualmente la loro tariffa;
- e) le eventuali decisioni di esclusione di un socio per giustificati motivi;
- f) la gestione del personale (assunzioni, cambiamenti, licenziamenti, retribuzioni ecc.), ritenuto che per una nuova assunzione i dipendenti dell'ufficio o del servizio toccato possono esprimere un'opposizione vincolante;
- g) la determinazione delle modalità di presentazione dei conti.

Art. 19

Il Comitato può costituire commissioni composte anche di persone non affiliate all'ASI/FSI per lo studio di problemi specifici o per l'organizzazione di manifestazioni particolari.

Art. 20

L'assemblea generale elegge annualmente due revisori dei conti.

I revisori presentano un rapporto scritto all'assemblea. Essi sono immediatamente rieleggibili.

Art. 21

La contabilità dell'ASI/FSI è presentata in base ai diversi centri di costo costituiti dalle sue varie attività.

Per ogni centro di costo vengono contabilizzate entrate e uscite specifiche.
La gestione sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I soci dell'ASI/FSI non rispondono per i debiti dell'associazione.

Art. 22

L'attività corrente degli uffici regionali e dei servizi è gestita dai dipendenti attribuiti a questi uffici.
Il segretariato generale si assume dei compiti di coordinamento di tale attività.

Art. 23

Tutte le comunicazioni sociali avvengono mediante l'organo ufficiale di informazione "INQUILINI UNITI".
Per le informazioni più importanti si procederà pure a degli annunci pubblici tramite stampa.

Art. 24

Per lo scioglimento dell'ASI/FSI è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea generale. Il patrimonio verrà destinato, secondo decisione assembleare, a un altro ente con scopi analoghi e in particolare ente o associazione senza scopo di lucro.

Art. 25

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva svoltasi a Lugano il 3 luglio 1972.
Esso è stato modificato dall'assemblea dei delegati del 25 febbraio 1983, del 20 maggio 1992, del 29 ottobre 1998, del 20 ottobre 1999 e dall'assemblea generale del 27 febbraio 2002 e del 21 marzo 2013.
Esso entra immediatamente in vigore